

Rep 675

- 9 OTT. 2025

CONTRATTO

Affidamento ex art 50 co 1 lett b) D.lgs 3672023 tramite piattaforma telematica SINTEL del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle Case di Comunità di Adria e Porto Tolle

A209-02 CDC DI ADRIA
CIG: B6F221301B; CUP: B68I21001400006
A209-05 CDC DI PORTO TOLLE
CIG B6F22140EE

Con la presente scrittura privata, i signori:

Ing. Renzo Mantovani, nato a Milano (MI), il 20.06.1959 CF MNTRNZ59H20F205Q il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto, delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 28.05.2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS 5 POLESANA C.F. e P. IVA 01013470297 Viale tre martiri, 89 Rovigo (in seguito denominata anche "Amministrazione" o "Stazione appaltante");

E

Arch. Nicola Perin nato a Camposampiero (PD) il 13.07.1977 C.F. PRNNCL77L13B563C il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di omonimo titolare C.F. PRNNCL77L13B563C./Partita IVA 01463740287 con sede legale in Borgoricco (PD), Via Giotto n. 9 aggiudicatario della procedura di gara SINTEL ID: 201514851 (in seguito indicato come l'"Appaltatore")

PREMESSO

- a) con deliberazione n. 636 del 28.05.2025, l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha aggiudicato all'Arch. Nicola Perin per l'importo di complessivi **euro 90.250,23** oneri professionali ed Iva inclusa il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione così suddivisi:
- **Euro 53.510,03 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI ADRIA (RO);**
 - **Euro 36.740,20 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI PORTO TOLLE (RO);**
- b) con medesima deliberazione l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha delegato il responsabile unico del progetto all'attivazione del succitato servizio;
- c) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente servizio nei rispettivi Quadri economici di aggiudicazione del servizio in oggetto;



- d) il Responsabile Unico Del Progetto ha effettuato apposita procedura di gara per mezzo della Piattaforma SINTEL (ID: 201514851) in data 14.05.2025, per l'affidamento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le Case della Comunità di Adria e Porto Tolle;
- e) l'Appaltatore, in data 19.05.2025, ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Azienda ULSS n. 5 Polesana, così come caricate in procedura di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti con l'Operatore Economico, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario Azienda ULSS n.5 Polesana affida all'Appaltatore Ing. Fochesato Andrea che accetta senza riserva alcuna, **il servizio Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle CDC di Adria e Porto Tolle** da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, e tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, nei documenti di gara e nei documenti progettuali.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi e lavori i documenti di cui alla procedura di gara SINTEL (ID: 201514851) , i documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché i rapporti finali di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, il Capitolato speciale d'appalto specifico dei progetti di entrambe le commesse, e le cauzioni e le polizze assicurative fornite dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel CSA o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" e secondo le modalità stabilite all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto, con applicato lo sconto unico offerto dall'Appaltatore" in sede di offerta pari al 20,00 %, e accettato dall'Appaltatore, è pari a complessivi Euro **90.250,23** Oneri previdenziali ed IVA inclusi, suddivisi come di seguito:

- **Euro 53.510,03 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI ADRIA (RO);**
- **Euro 36.740,20 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI PORTO TOLLE (RO);**

Il Corrispettivo, fisso e invariabile, si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale e realizzativa, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

I prezzi unitari offerti, sono invece vincolanti per la definizione, valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee al servizio a corpo già previsto.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile del Progetto rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL (cadenza bimestrale), il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, verrà corrisposta contestualmente allo svincolo della cauzione definitiva successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento di quanto previsto nel presente articolo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 Allegato I.2 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo

della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato all'art. 11 comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati all'Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo filiale di Borgoricco con IBAN: IT03F0306962390100000000720

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Perin Nicola, nato a Camposampiero (PD) il 13.07.1977 C.F. PRNNCL77L13B563C;

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nel capitolato speciale.

6. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

La durata del presente Contratto, fatti salvi imprevisti, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per gli appalti di Adria (A209-02) e Porto Tolle (A209-05)

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo della consegna dei lavori non superi la metà del termine contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Beneficiario applicherà quanto segue, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:



- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Beneficiario potrà applicare una sanzione giornaliera pari allo 1 per mille del corrispettivo contrattuale;

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura, fatto salvo quanto disciplinato in materia di subappalto per i servizi di direzione lavori.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto.

9. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nel presente atto.

10. REFERENTI

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Progetto è:

ing. Renzo Mantovani

c/o Azienda ULSS n. 5 Polesana – UOC servizi tecnici e patrimoniali

tel. 0425.393665

email renzo.mantovani@aulss5.veneto.it

pec protocollo.aulss5@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

Arch. Perin Nicola

Email: perin.nicola@gmail.com

pec nicola.perin@archiworldpec.eu

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa DNSH.

11. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data Aprile 2023 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, il recesso è esercitabile previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 122 del Codice e dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:



- 1) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- 2) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- 3) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- 4) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al "Capo II - I requisiti di ordine generale" - Titolo IV - Parte V del D.Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e del CSA;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni di cui all'art. 11, c. 6, del Codice; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;



d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

14. ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITA' E MISURE ANTICORRUZIONE



Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
- di obbligarsi a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Azienda Ulss 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 24.01.2018 a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

15. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

16. DIVIETO DI SUBAPPALTO

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

17. CAUZIONI E GARANZIE.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 53 co 4 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € 3.599,52 mediante garanzia fideiussoria n. C00008944 del 27.06.2025, rilasciata da Global Assistance S.p.A.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. 101182 KCT emessa dalla società Lloyd's Insurance Company SA prevista all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, corredata dalla relativa quietanza di pagamento

18. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS n.5 Polesana, viale Tre martiri, 89 Rovigo – Codice Fiscale 01013470297- Codice univoco di riferimento (UF2FOY). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto 1 e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con la sottoscrizione del Contratto si procederà, se previsto, alla nomina di apposito Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e che verrà previamente sottoposto all'aggiudicatario e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale nel presente contratto.

20. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per le spese di pubblicazione e post informazione e per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

21. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rovigo.



Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente e dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

AULSS n.5 POLESANA

Arch. Perin Nicola

Ing. Renzo Mantovani

03.07.2025

04.07.2025

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: 5,10,13,16,17,18.

PER ACCETTAZIONE:

Arch. Perin Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate